



Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

CONSIDERATO, pertanto, che all'atto del trasferimento delle risorse, il soggetto beneficiario delle risorse di cui al Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, ovvero il soggetto attuatore se diverso dal soggetto beneficiario, dovrà provvedere all'identificazione del progetto con il relativo CUP;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, e in particolare gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante “*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico*





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente, anno 2022, prot. n. 7619, del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2022 al numero 885, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022-2024 dall'articolo 1, commi 366 e 367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico;

RITENUTO necessario valorizzare, nell'ottica del turismo sostenibile, lo sport come volano del settore turistico atteso il respiro internazionale delle manifestazioni, anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;

VISTA la nota della Federazione Italiana Sport Invernali – FIS, acquisita al prot. n. 11580/22 in data 13 settembre 2022, con cui è stata formulata al Ministero del turismo una richiesta di sostegno finanziario per il cofinanziamento dei Progetti “Coppa del mondo di Sci Alpino 2022”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2023”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2024”, “Coppa del mondo di Sci di Fondo 2023”;

VISTI i quadri economici dei Progetti “Coppa del mondo di Sci Alpino 2022”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2023”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2024”, trasmessi con nota prot. n. 11580/22 in data 13 settembre 2022, dai quali emerge che il costo complessivo dell'iniziativa è pari ad euro 1.651.111,00 per ogni annualità;

VISTO il quadro economico del Progetto “Coppa del mondo di Sci di Fondo 2023”, trasmesso con nota prot. n. 11580/22 in data 13 settembre 2022, dal quale emerge che il costo complessivo dell'iniziativa è pari ad euro 874.288,00;





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI i cronoprogrammi procedurali trasmessi con nota prot. n. 11580/22 in data 13 settembre 2022, dai quali si evince che i Progetti “Coppa del mondo di Sci Alpino 2022”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2023”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2024”, si terranno rispettivamente nei giorni 28 e 29 dicembre 2022, 2023 e 2024.

VISTO il cronoprogramma procedurale trasmesso con nota prot. n. 11580/22 in data 13 settembre 2022, dal quale si evince che il Progetto “Coppa del mondo di Sci di Fondo 2023” si terrà nei giorni 21 e 22 gennaio 2023;

RITENUTO di poter cofinanziare i Progetti “Coppa del mondo di Sci Alpino 2022”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2023”, “Coppa del mondo di Sci Alpino 2024”, “Coppa del mondo di Sci di Fondo 2023”, con un contributo complessivo pari ad euro 1.000.000,00;

RITENUTO che le iniziative siano coerenti con le finalità del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RITENUTO che le iniziative sportive siano di notevole rilevanza turistica in termini di indotto diretto sul territorio sia per la capacità di valorizzazione e promozione dello stesso, sia in termini di promozione strategica nel lungo periodo;

DECRETA

Art. 1

1. È assegnato per l’anno 2022 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Federazione Italiana Sport Invernali - FISU, in qualità di soggetto attuatore, una somma pari a 250.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “Coppa del mondo di Sci Alpino 2022”.

2. È assegnato per l’anno 2023 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Federazione Italiana Sport Invernali - FISU, in qualità di soggetto attuatore, una





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

somma pari a 250.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “Coppa del mondo di Sci Alpino 2023”.

3. È assegnato per l’anno 2024 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Federazione Italiana Sport Invernali - FISI, in qualità di soggetto attuatore, una somma pari a 250.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “Coppa del mondo di Sci Alpino 2024”.

4. È assegnato per l’anno 2023 un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Federazione Italiana Sport Invernali - FISI, in qualità di soggetto attuatore, una somma pari a 250.000,00 euro, per cofinanziare il Progetto “Coppa del mondo di Sci di Fondo 2023”.

Art. 2

1. Le risorse sono destinate al soggetto attuatore dell’intervento di cui all’articolo 1 e trasferite allo stesso dopo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del documento di fattibilità tecnica ed economica dell’iniziativa e del relativo cronoprogramma.

2. Il soggetto attuatore è tenuto, pena la decadenza dal finanziamento, a provvedere all’identificazione dei Progetti con il relativo CUP.

3. Il soggetto attuatore relazionerà annualmente al Ministero del turismo sullo stato di avanzamento delle attività, rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività.

Art. 3

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa identificazione del progetto con il relativo CUP, mancato avvio dell’iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento erogato.





Il Ministro del Turismo

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

Art. 4

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore della Federazione Italiana Sport Invernali - FISI, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizi finanziari 2022, 2023, 2024.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

